


RAI PIU' SOLO ODV
(Organizzazione Di Volontariato)
Via Carlo Del Prete, 80 – 50127 FIRENZE
COD. FISC. 91134720159



L'anno 2024, il giorno 19, del mese di giugno, alle ore 21:00, presso l'abitazione del Vice Presidente, Sig.ra Gori Manuela, sita in VIA FELICE MATTEUCCI, 13 – FIRENZE (FI), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione NON SARAI PIU' SOLO ODV.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del vigente statuto sociale la Sig. Gori Silvia, verbalizza la Sig. Gori Manuela.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email, così come previsto dall'art. 7 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 6 soci (Gori Silvia, Facchini Cinzia, Gori Manuela, Di Bello Antonio, Gori Lucrezia e Versari Luana) su n. 7 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica parziale dello statuto in vigore in ottemperanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017, a seguito di quanto evidenziatoci dall'ufficio RUNTS con mail del 03/06/2024;
2. Varie ed eventuali;

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente leggendo la mail ricevuta dall'ufficio RUNTS. Spiega quali siano le modifiche che sono state richieste e specifica che in mancanza di tale modifiche l'iscrizione al registro RUNTS sarà rigettata. Spiega inoltre di essersi rivolto alla CESVOT che ha fornito il testo atto a correggere lo statuto vigente in modo che rispettasse quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017. Detto questo, il Presidente dà lettura dello Statuto e successivamente mette ai voti l'approvazione delle modifiche apportate.

Si procede quindi alla votazione con il risultato di n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti.

Sul secondo punto, il Presidente riprende la parola. Spiega agli associati che coglie l'occasione per far presente che da un primo controllo economico effettuato nei giorni scorsi, purtroppo risulta che le spese sostenute al momento sono di gran lunga superiori alle entrate. Si dice preoccupato per la situazione anche se fortunatamente, e lo specifica, l'associazione ha ancora dei fondi che le consentono di operare.

Sollecita i presenti ad effettuare più azioni per la diffusione dell'operato dell'associazione ed atte a far conoscere i cani attualmente in cerca di famiglia, poiché negli ultimi mesi si è vista enormemente calare la quantità di richieste di adozione facendo lievitare i relativi costi per il mantenimento dei cani in rifugio.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/06/2024

- 1 - GORI SILVIA
- 2 - GORI MANUELA
- 3 - FACCHINI CINZIA
- 4 - SPAGGIARI MONICA
- 5 - VERSARI LUANA
- 6 - DI BELLO ANTONIO
- 7 - GORI LUCREZIA

Gori Silvia
Gori Manuela
Facchini Cinzia
Versari Luana
Di Bello Antonio
Lucrèzia Gori



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 26/06/2024 AL
N. 2267 ESATTI EURO ESENTE
3
SERIE *per 177*
IL DIRETTORE

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

NON SARAI PIU' SOLO - ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di FIRENZE – Via Carlo Del Prete n. 80 e con *ulteriore sede operativa presso la Pensione Rifugio la Fenice – Via Gorki n. 37 – LIMBIATE (MB)* e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore con riferimento specifico a quanto previsto alla lettera e) ed u), avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti. Per la realizzazione dello scopo prefisso, in via esemplificativa e non esaustiva, si propone di:

- Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati, con particolare attenzione per i cani, tramite l'individuazione di persone addette alla loro custodia ed eventuale adozione;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini;
- Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- Utilizzare ogni mezzo di propaganda e diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, social network, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dall'Associazione;
- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitato all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;
- Intervenire contro la vivisezione;
- Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento o maltrattamento;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Gli associati hanno *dovere* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Viene altresì escluso il socio che non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro la data 31/12 dell'anno di riferimento.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di controllo qualora vengano superati i parametri dimensionali previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *1 mese*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione verbale o scritta, anche via mail, indicando il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla



... sede sociale, in Italia o all'estero e può svolgersi, altresì, mediante utilizzo di mezzi telematici quali webcam ecc...

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azioni di responsabilità nei loro confronti*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azioni di responsabilità nei loro confronti*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *delibera lo scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita quando sono presenti in proprio o per delega i 2/4 degli associati aventi diritto di voto, in proprio e per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni operando in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso fra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per più mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l'Organo amministrativo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti.

L'Organo amministrativo nel suo seno eleggerà un Presidente ed un Vice-Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. L'Organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque, almeno una volta l'anno.

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. L'Organo amministrativo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni dell'Organo di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Il Presidente ed il Vice-Presidente, se nominato, *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e a dare mandato per pagamenti/donazioni. Conferisce ai soci e/o procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, banchetti autorizzati, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
Facendo richiesta scritta, anche per e-mail, all'Organo di amministrazione e recandosi successivamente presso la sede ove i suddetti libri sono conservati.



ART. 17 (Volontari)

I volontari sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze, 19/06/2024

Firme


Cpin Harunide
Focusew Cinze

3 2267 26/06/2024

0,00

TZM24L002267000HH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZM

